Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL 24 MAGGIO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni dell'incorporato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità »: 5,50 % serie ordinaria ventennale; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale; 9 % serie speciale « Saffa »; 9 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 9 % serie ordinaria decennale; 9 % serie ordinaria quindicennale; 9 % serie ordinaria ventennale; 10 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 10 % serie ordinaria quinquennale; 10 % serie ordinaria decennale; 10 % serie ordinaria quindicennale; 10 % serie ordinaria ventennale; 13 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 13 % serie ordinaria quinquennale; 13 % serie ordinaria decennale; 13 % serie ordinaria quindicennale, effettuate il 16 maggio 1983.

(3047)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1190**.

Istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocamento presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'articolo 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e n. 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonché all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 o con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonché quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse o nella stessa tabella non previste, nonché in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1983
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 331

TABELLA *A*

QUALIFICHE O DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza		Posizioni ordinamento statale	Dotazione organica
—		—	—
Dirigente superiore		Dirigente superiore (consigliere ministeriale agg.)	1
Dirigente		Primo dirigente	2
Collaboratore coordinatore	2	8ª qualifica funzionale	6
Collaboratore con 9 a. e m. 6 di anzianità nella qualifica	4		
Collaboratore	2	7ª qualifica funzionale	5
Assistente con 13 anni anzianità qualifica	3		
Assistente	4	6ª qualifica funzionale	8
Segretario	4		
Coordinatore princ. 5 a. anzianità	1	5ª qualifica funzionale	6
Archivista dattilografa livello differenziato	3		
Archivista dattilografa 13 a. anz. qualifica	2		
Archivista dattilografo		4ª qualifica funzionale	8
Commesso livello differenziato	1	3ª qualifica funzionale	2
Commesso con 8 anni nella qualifica	1		

TABELLA *B*

RUOLO TECNICO

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni ordinamento statale	Dotazione organica
—	—	—
Direttore aggiunto di divisione	8ª qualifica funzionale	1
Collaboratore tecnico	7ª qualifica funzionale	1
Assistente tecnico	6ª qualifica funzionale	2
Operatore tecnico	4ª qualifica funzionale	1
Agente tecnico con 7 a. di anzianità	3ª qualifica funzionale	1
Agente tecnico	2ª qualifica funzionale	1

LEGGE 13 maggio 1983, n. 213.

Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Al recepimento dei princìpi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;

b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;

c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;

d) rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

Le materie di cui al comma precedente concernono:

1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

3) licenze del personale aeronautico civile;

4) navigabilità degli aeromobili civili;

5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;

6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

7) libri e documenti di bordo;

8) mappa e carte aeronautiche;

9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

11) unità di misura;

12) sicurezza del volo e degli aerodromi;

13) esercizio degli aeromobili civili.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.

Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti ».

Art. 2.

L'intitolazione del titolo IV del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

« Titolo IV. Della gente dell'aria - Delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni ».

Art. 3.

All'articolo 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale di cui alla lettera *a*) del comma precedente e il personale della lettera *b*), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 ».

Art. 4.

L'articolo 732 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 732 - (*Categorie del personale di volo*). — Il personale di volo si distingue in tre categorie:

1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;

2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;

3) personale addetto ai servizi complementari di bordo ».

Art. 5.

L'articolo 735 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 735 - (*Albi e registro della gente dell'aria*). — Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali ».

Art. 6.

L'articolo 738 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 738 - (*Documenti di lavoro della gente dell'aria*). — Il personale di volo è munito di un libretto di iscrizione. Parimenti è munito di un libretto di iscrizione il personale addetto al servizio pubblico di informazioni di volo in concessione; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche è munito di un certificato di iscrizione.

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento ».

Art. 7.

L'articolo 739 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 739 - (*Titoli professionali*). — I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:

a) per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, navigatore, pilota;

b) per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.

I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:

a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;

b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi.

I titoli professionali del personale di volo della terza categoria sono:

per il personale addetto ai servizi complementari di bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo, tecnico di bordo, assistente commerciale e categorie similari.

Il titolo professionale del personale addetto ai servizi a terra è:

per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo in concessione: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso di licenze, attestati e abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attività relativa ».

Art. 8.

All'articolo 751 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano l'effettiva disponibilità

ancorché non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata.

Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società.

La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana ».

Art. 9.

L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 771 - (*Documenti di bordo*). — Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:

a) il certificato di immatricolazione;

b) il certificato di navigabilità;

c) i documenti doganali e sanitari;

d) il giornale di bordo;

e) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilità, nonché gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti ».

Art. 10.

Le categorie di aeromobili, di cui all'articolo 771 del codice della navigazione, che debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalità per ottenerlo e le eventuali deroghe saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità della normativa adottata dalla Comunità economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.

Con lo stesso decreto sarà determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra.

L'articolo 840 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 11.

L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 772 - (*Giornale di bordo*). — Sul giornale di bordo devono essere annotati i matrimoni celebrati ai sensi dell'articolo 834, gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza ».

Art. 12.

L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 773 - (*Libri dell'aeromobile*). — Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento ».

Art. 13.

L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 801 - (*Formalità anteriori alla partenza*). — Prima della partenza il direttore dell'aeroporto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre l'aeromobile a visita di controllo ».

Art. 14.

L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 807 - (*Formalità successive all'approdo*). — Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'articolo 772.

Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente, dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarità.

Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile.

Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto ».

Art. 15.

L'articolo 839 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 839 - (*Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo*). — Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza ».

Art. 16.

Negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione « giornale di rotta » è sostituita con quella di « giornale di bordo ».

Art. 17.

L'articolo 844 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 18.

L'articolo 797 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 797 - (*Obbligo di portare a bordo licenze o attestati*). — L'aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo ».

Art. 19.

All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

posta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia, dell'indice generale dei prezzi di mercato e di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, nonchè dei livelli assicurativi praticati nei vari Stati in materia di aviazione civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — CASALINUOVO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. **214**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 1446, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 30 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto superiore di educazione fisica anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore di educazione fisica di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 14 è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma:

Il dirigente tecnico dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. **215**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 11, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari per entrambi gli indirizzi storico-politico e politico-amministrativo è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

statistica sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1983
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1983, n. **216.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/81;

Veduti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

neurologia pediatrica;
cardiologia pediatrica;
neuroftalmologia;
istituzioni di patologia generale;
anestesia e chirurgia orale;
odontoiatria infantile;
virologia clinica;
traumatologia;
semeiotica cardiovascolare;
immunologia;
oncologia sperimentale;
fisiopatologia digestiva;
medicina delle comunità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1983
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 marzo 1983.

Determinazione delle modalità per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante « Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria », il quale dispone la concessione di mutui agevolati in favore delle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e di distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Considerata la necessità di stabilire gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi a carico dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della domanda

La domanda per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve essere inoltrata in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice di libri, al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione 1ª editoria, compilata conformemente al modello di cui all'allegato *A* e corredata della documentazione di cui all'allegato *B*.

Copia della stessa domanda deve essere contemporaneamente inoltrata ai fini della concessione del finanziamento ad uno degli istituti o aziende abilitati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 2.
Adempimenti della commissione

La commissione di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che nel prosieguo del presente decreto verrà definita con il termine commissione senza ulteriori specificazioni, ricevuta la domanda di finanziamento, esprime il proprio parere sul contenuto culturale e scientifico dei programmi editoriali prospettati dandone comunicazione all'impresa e all'istituto o azienda di credito.

Ai fini dell'accertamento del requisito del valore culturale e scientifico dei programmi editoriali, la commissione si atterrà ai seguenti criteri:

a) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, desunto dalla struttura metodologica, dalla originalità degli apporti e dalla capacità di approfondimento e di ricerca, dalla autorità culturale degli autori, dei collaboratori, del direttore del comitato scientifico e dall'ampiezza del corredo bibliografico;

b) qualità e impegno editoriale con riferimento alla composizione e stampa dei testi, al corredo iconografico, all'eventuale presenza di testi tradotti in lingue classiche e straniere.

Art. 3.
Adempimenti degli istituti e aziende ai credito

L'istituto o l'azienda di credito, ricevuto il parere di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto procede all'istruttoria ai fini della concessione del finanziamento.

I risultati dell'istruttoria vengono trasmessi alla commissione di cui al precedente articolo, unitamente alla delibera di concessione del finanziamento.

Nella relazione istruttoria devono in particolare risultare:

a) la situazione patrimoniale dell'impresa, secondo l'unito allegato *A;*

b) la descrizione dei costi ammessi al finanziamento agevolato di cui all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 4.
Ammissione al contributo in conto interessi

La concessione del contributo in conto interessi è deliberata dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere di cui all'art. 2, ed è comunicata contestualmente sia all'istituto o azienda di credito che all'impresa.

L'istituto o azienda di credito, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, stipula con l'impresa il contratto di finanziamento.

Il contributo in conto interessi nel periodo di utilizzo e preammortamento, la cui durata non può essere comunque superiore a due anni, è concesso sulle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato e, nel periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

La liquidazione e il pagamento del contributo in conto interessi verranno effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre). Per la prima liquidazione dovrà essere trasmessa copia del contratto di finanziamento.

Art. 5.
Documentazione di spesa

Le imprese beneficiarie sono tenute a trasmettere agli istituti finanziatori idonea documentazione di spesa relativa ai programmi editoriali approvati, consistente in fatture e/o documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autentica nonché apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esista, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed esclusivamente i programmi editoriali approvati.

Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda d'agevolazione, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni stesse.

Copia di tutti i documenti dev'essere trasmessa alla commissione a cura degli istituti o aziende di credito che possono, in sostituzione, far pervenire una dichiarazione dalla quale risulti che i programmi editoriali sono stati effettivamente attuati e che la documentazione relativa è conservata presso i propri archivi.

Art. 6.
Modalità di erogazione del finanziamento

Gli istituti o aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, procedono all'erogazione dei finanziamenti in relazione alla dimostrazione della documentazione di spesa nel limite globale riconosciuto.

Art. 7.
Variazioni o mancata realizzazione del programma

I programmi editoriali debbono essere attuati con le modalità e nei termini previsti dal provvedimento di concessione del contributo, fatti salvi gli eventuali scostamenti indicati nel provvedimento stesso.

Le variazioni ai programmi oltre i limiti preventivamente indicati nel suddetto provvedimento, debbono essere autorizzate dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della commissione.

La domanda di variazione dev'essere inoltrata dall'impresa per il tramite dell'istituto o azienda di credito che ha effettuato l'istruttoria.

Nell'ipotesi di mancata realizzazione totale o parziale dei programmi editoriali nel termine previsto dal provvedimento di concessione, l'impresa deve comprovare entro i successivi tre mesi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile.

Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni culturali e ambientali dispone la decadenza, in tutto o in parte, dai benefici concessi, sentito il parere della commissione.

Qualora l'impresa provi che l'inosservanza è stata determinata da causa ad essa non imputabile, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della commissione, assegna all'impresa un ulteriore termine entro il quale il programma deve essere comple-

tato e gli investimenti previsti devono essere adeguati al programma originario e, ove occorra, approva le variazioni intervenute.

Qualora l'inosservanza sia invece dovuta a causa imputabile all'impresa o l'impresa non abbia, nel termine assegnato, completato il programma conformemente a quanto previsto, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere della commissione, dispone la decadenza dai benefici concessi.

Art. 8.

Estinzione anticipata e fallimento

Nei casi di estinzione anticipata del finanziamento, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, l'erogazione dei contributi cessa rispettivamente a decorrere dalla data di estinzione, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.

Nei casi di parziale estinzione anticipata, l'ulteriore erogazione del contributo sugli interessi e commisurata alla parte residua del finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
VERNOLA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1983
Registro n. 12 *Beni culturali, foglio n.* 61

ALLEGATO *A*

MODELLO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI DI CREDITO DI CUI ALL'ART. 34 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, DA COMPILARE SU CARTA BOLLATA. A FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA EDITRICE DI LIBRI.

(L'impresa è tenuta a fornire tutti gli elementi richiesti nel presente modello; nel caso di mancata o incompleta risposta non si potrà dar corso all'istruttoria).

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli AA.GG.A.A. e del personale - Divisione IX editoria - Via del Collegio Romano, 27 - ROMA.

(Da inviare in copia all'istituto o azienda di credito cui viene presentata la richiesta di finanziamento).

Importo del finanziamento (non superiore al 50% dei costi accertati per la pubblicazione delle opere di elevato valore culturale o scientifico)

I

a) Ragione sociale dell'impresa.
b) Forma giuridica.
c) Estremi dell'atto costitutivo.
d) Composizione degli organi sociali in carica.
e) Durata della società.
f) Capitale sociale (1).
g) Soci (2).
h) Amministratori legali ed effettivi preposti alla gestione (3).
i) Produzione effettuata; descrizione del prodotto editoriale dal punto di vista qualitativo e suo collocamento o diffusione finale; tendenze evolutive; tipo dei destinatari; situazione concorrenziale.
l) Partecipazione dell'impresa richiedente e dei suoi soci in altre imprese (4) ed eventuali rapporti tecnico-commerciali in atto con dette imprese.
m) Situazione attuale e previsioni sull'andamento del settore, specificamente per quanto riguarda quello in cui opera l'impresa richiedente.
n) Notizie sulle vicende tecniche, organizzative, commerciali, ecc., dell'impresa richiedente.

II

a) Capitale investito alla data di presentazione della domanda (immobilizzi di bilancio, al netto degli ammortamenti e della eventuale rivalutazione per conguaglio monetario).
b) Capitale investito per dipendente alla data di presentazione della domanda.

III

Bilancio e relativo conto economico riferiti alla data di chiusura dell'ultimo esercizio anteriore alla data della domanda e riepilogati secondo lo schema seguente:

Attivo	Passivo
Fabbricati	Debiti a medio e lungo termine
Terreni	Debiti a breve verso banche
Macchinari	Debiti verso istit. previdenziali
Attrezzature varie	Debiti verso fornitori
Crediti	Altri debiti
Prodotti finiti	Fondo ammortamento
Prodotti in lavorazione	Fondo liquidazione
Materie prime	Altri eventuali fondi (fondo tasse, ecc.)
Altre eventuali voci (titoli, ecc.)	
Capitale netto	Altre voci

CONTO ECONOMICO

Dare	Avere
Rimanenze iniziali	Rimanenze
Acquisti materie prime	Vendite
Costi del personale poligrafico	Proventi diversi
Costi del personale impiegatizio	
Altri costi industriali (energia, carburanti, manutenzione, accessori, ecc.).	Totale
Costi commerciali	
Spese generali	
Oneri finanziari	
Ammortamenti	
Totale	

IV

Descrizione degli stabilimenti e di altre proprietà aziendali nella loro consistenza alla data di presentazione della domanda e relativa separata valutazione.

V

Programma editoriale da realizzare con il finanziamento richiesto.

Dettagliata descrizione del programma editoriale con particolare riferimento ai tempi di attuazione, ai costi di produzione e di distribuzione e a quelli previsti nel secondo comma dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

VI

Notizie sui finanziamenti a medio e a lungo termine in essere, relativo debito attuale, garanzie reali gravanti sui beni aziendali ed extraziendali.

Notizie su eventuali domande di finanziamento ordinario e agevolato in corso.

(1) Indicare la situazione aggiornata al momento della domanda.
(2) Indicare le quote relative.
(3) Alla data della domanda.
(4) Indicare quali.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN TRIPLICE COPIA ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI.

1) Copia dell'atto costitutivo dello statuto o patti sociali dichiarati vigenti e del verbale dell'assemblea che ha nominato gli organi sociali in carica.

2) Certificato del tribunale competente attestante che la richiedente è nel pieno e libero esercizio dei suoi diritti.

3) Situazione patrimoniale finanziaria e conto economico alla data di presentazione della domanda.

4) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.

5) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

(3105)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione a premio unico presentata dalla S.p.a. Edera vita, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 2 dicembre 1982 della S.p.a. Edera vita, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizze allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale, da applicare a contratti collettivi, presentate dalla S.p.a. Edera vita, con sede in Trento:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2735)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 maggio 1983.

Aumento dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e manutenzione dovuti dagli armatori alle società concessionarie S.I.R.M. e Telemar.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata con la Società italiana radio marittima - S.I.R.M. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Vista la convenzione stipulata con la società Telemar (Compagnia generale Telemar S.p.a.) per la concessione, non in esclusiva, all'impianto e dell'esercizio di stazione radioelettriche a bordo di navi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1982, n. 900, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1954, registro n. 4, foglio n. 315, che determinò i contratti tipo *A*, *A1*, *B* e *C*, disciplinanti i rapporti fra dette società concessionarie e gli armatori;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1956, 14 settembre 1956 e 10 dicembre 1968, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1956, n. 311 dell'11 dicembre 1956 e n. 316 del 16 dicembre 1969, che fissarono le modalità per la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o di manutenzione dovuti dagli armatori alle concessionarie in corrispettivo dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 15 luglio 1982, con il quale fu approvato l'aumento del 15,09% dei contributi e dei canoni suddetti con decorrenza 1° gennaio 1982;

Viste le lettere delle società S.I.R.M. e Telemar, in data rispettivamente 15 e 14 dicembre 1982, con le quali è stata richiesta la revisione dei contributi iniziali di primo impianto e dei canoni di noleggio e/o manutenzione con riferimento al 31 dicembre 1982 e da avere effetto dal 1° gennaio 1983;

Preso atto che la commissione prevista dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 14 gennaio 1954, e successive modificazioni, nella riunione del 2 marzo 1983 ha espresso parere favorevole all'aumento dei contributi e dei canoni in parola nella misura del 14,60% con decorrenza 1° gennaio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° gennaio 1983 i contributi iniziali di primo impianto ed i canoni di noleggio e/o manutenzione in vigore dal 1° gennaio 1982 dovuti dagli armatori alle società concessionarie per l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili, sono aumentati del 14,60% (quattordici e sessanta per cento) dal 1° gennaio 1983.

La nuova misura dei contributi e dei canoni stessi è quella risultante dalle unite tabelle *A*, *B*, *A1* e *C* per l'anno 1983 le quali formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 5 maggio 1983

Il Ministro: GASPARI

TABELLA *A* - *B*

CONTRIBUTO INIZIALE DI PRIMO IMPIANTO E CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO *A*) SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO *B*) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1983.

Classe	Apparati	Contributo iniziale di 1° impianto	Canone annuo di noleggio e manutenzione
A	Trasmettitore RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	2.386.869	4.348.102
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	4.439.327	8.164.099
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	4.925.848	8.939.497
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	3.314.293	6.370.136
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	1.474.668	2.782.160
F	Ricevitori RT per onde medie	1.353.063	2.766.969
G	Ricevitori RT per onde corte	1.429.099	2.903.763
H	Ricevitori RT di emergenza	425.674	866.536
I	Radiogoniometri	2.782.160	4.743.385
L	Apparati di autoallarme	1.641.936	3.101.455
M	Manipolatori automatici	197.605	319.215
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*	
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	L'apparato viene ceduto solo per vendita. Il canone di sola manutenzione è indicato nella tabella *A1* - *C*	

TABELLA *A1* - *C*

CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE DA APPLICARE PER I SINGOLI APPARATI INSTALLATI SIA SU NAVI DA PASSEGGERI (CONTRATTO *A1*) SIA SU NAVI DA CARICO (CONTRATTO *C*) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1983

Classe	Apparati	Canone annuo di manutenzione
A	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 75 e 150 W, completi di macchinario di alimentazione	805.733
B	Trasmettitori RT per onde medie di potenza antenna compresa fra 150 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.581.128
C	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, completi di macchinario di alimentazione	1.641.936
D	Trasmettitori RT per onde corte di potenza antenna compresa fra 200 e 300 W, senza macchinario di alimentazione	1.444.289
E	Trasmettitori RT di emergenza completi di alimentazione	334.436
F	Ricevitori RT per onde medie	760.161
G	Ricevitori RT per onde corte	775.313
H	Ricevitori RT di emergenza	212.844
I	Radiogoniometri	592.899
L	Apparati di autoallarme	653.700
M	Manipolatori automatici	30.378
N	Ricetrasmettitori portatili per lance di salvataggio	273.636
O	Ricetrasmettitori di tipo fisso per motoscafi di salvataggio	395.258

(3087)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 gennaio 1983.

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1983 del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che costituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo, dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) n. 848/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della predetta legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 25, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria affluiscono al fondo di rotazione mediante versamenti trimestrali a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 351214 del 21 dicembre 1982, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'importo dei versamenti da effettuare entro il 31 dicembre del corrente anno ammonterà a L. 191.160.000.000;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del fondo di rotazione;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1983;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione citato nelle premesse, per l'esercizio finanziario 1983, allegato al presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1983

Il Ministro: SCOTTI

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983

Numero	*Parte I.* — ENTRATE Denominazione dei capitoli	Importo
	Avanzo di amministrazione	p.m.
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI	
	Categoria 04 - *Redditi e proventi patrimoniali*	
1051	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	180.000.000
	Totale categoria 04	180.000.000
	Totale titolo I - Entrate correnti	180.000.000
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria II - Contributi di enti pubblici	
5211	Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	191.160.000.000
	Totale sottocategoria II	191.160.000.000
	Categoria 11 - *Riscossioni di crediti*	
5232	Recuperi nei finanziamenti effettuati in favore degli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	p.m.
5233	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale categoria 11	p.m.
	Totale titolo II - Entrate in conto capitale	191.160.000.000

Numero	Parte I. — ENTRATE Denominazione dei capitoli	Importo
	Titolo III PARTITE DI GIRO	
5301	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 77/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.
5303	Somme versate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a saldo del contributo dovuto ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, non utilizzabili per intervenuta scadenza del biennio finanziario di competenza	p.m.
	Totale titolo III Partite di giro	p.m.
	Totale generale delle entrate	191.340.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Numero	Parte II. — SPESE Denominazione dei capitoli	Importo
	Titolo I SPESE CORRENTI	
	Categoria 04 *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*	
1031	Spese relative all'amministrazione del fondo di rotazione nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	80.000.000
	Totale categoria 04	80.000.000
	Categoria 09 *Spese non classificabili in altre voci*	
1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al fondo di rotazione	p.m.
1095	Fondo di riserva	p.m.
	Totale categoria 09	80.000.000
	Totale titolo I Spese correnti	80.000.000
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 12 *Investimenti nel campo sociale*	
5121	Contributi da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	191.260.000.000
	Totale categoria 12	191.260.000.000
	Totale titolo II Spese in conto capitale	191.260.000.000
	Titolo III PARTITE DI GIRO	
5201	Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento n. 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.
5202	Somme da restituire all'Istituto nazionale della previdenza sociale quale parte di disponibilità effettiva risultante alla scadenza del biennio di competenza	p.m.
	Totale titolo III Partite di giro	p.m.
	Totale generale delle spese	191.340.000.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

(2809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Modificazione al piano agricolo nazionale relativamente al settore irriguo. (Deliberazione 6 aprile 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnica, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Visto il piano agricolo nazionale pluriennale adottato con propria delibera del 13 dicembre 1979 in applicazione della legge sopra citata e pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980;

Visto in particolare l'art. 6 della legge n. 984/1977 già richiamata, che prevede la possibilità di adottare variazioni al piano agricolo nazionale;

Vista la variazione al sopracitato piano agricolo nazionale, adottata con propria delibera del 13 luglio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 ottobre 1982, in particolare per quanto riguarda il cap. IV, pag. 254 dello stesso piano;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste prot. n. 559 del 24 febbraio 1983;

Vista la nota prot. n. 603 del 23 marzo 1983 con la quale il Ministero dell'agricoltura comunica di aver acquisito sulle proposte l'avviso favorevole dell'Associazione nazionale delle bonifiche, dell'irrigazione e dei miglioramenti fondiari;

Acquisita l'intesa della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 984 sopra richiamata nella riunione del 24 marzo 1983;

Delibera:

E' adottata, per le successive determinazioni del Consiglio dei Ministri, la seguente variazione del piano agricolo nazionale pluriennale di cui al supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980 e susseguente variazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 5 ottobre 1982:

interventi di competenza nazionale, pag. 254, dopo la tabella, in sostituzione della citata variazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 5 ottobre 1982, inserire i seguenti due commi:

« In dipendenza della lievitazione dei costi sostenuti nella realizzazione del programma irriguo, il Ministero dell'agricoltura, onde assicurare la prosecuzione dei lavori in corso, è autorizzato a finanziare i superi di spesa aventi carattere obbligatorio (revisione prezzi, espropri, IVA, ecc.) anche con l'utilizzo di quote degli stanziamenti degli esercizi futuri, assicurati sul pertinente capitolo di bilancio per l'esecuzione del programma, nonché a concedere agli enti concessionari di far ricorso ad operazioni di credito con istituti finanziari europei a ciò abilitati.

Il reintegro delle somme assorbite per il titolo predetto e per l'ammortamento dei mutui potrà essere effettuato nei successivi esercizi, onde garantire il completamento del programma ».

La presente delibera sarà trasmessa al Consiglio dei Ministri per l'approvazione, ai sensi degli articoli 4 e 6 della citata legge n. 984/1977.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Presidente delegato del CIPAA
BODRATO

(3025)

Modificazione al piano agricolo nazionale relativamente alla delimitazione terreni, collina e montagna. (Deliberazione 6 aprile 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnica, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la propria delibera in data 13 dicembre 1979, con la quale è stato adottato il piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata;

Vista l'approvazione del medesimo piano da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 14 dicembre 1979 e la pubblicazione nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980;

Visto l'art. 6 della medesima legge n. 984/1977, che prevede la possibilità di procedere all'elaborazione ed adozione di variazioni ed aggiornamenti anche relativi ai finanziamenti, al testo del piano agricolo sopra ricordato;

Visto il piano di settore relativo ai terreni di collina e di montagna, ed in particolare la delimitazione delle aree di intervento ivi indicata;

Considerata l'opportunità di apportare al piano medesimo talune variazioni ed aggiornamenti;

Vista la proposta di modifiche ed aggiornamenti del piano sopra detto, avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 20018 dell'11 gennaio 1983, modificata dalla nota n. 20240 del 14 marzo 1983;

Vista la lettera del Ministro dell'agricoltura e delle foreste prot. n. 20246 del 16 marzo 1983, con la quale si comunica che è stato acquisito sulla proposta il parere delle orginazzazioni di categoria rappresentative sul livello nazionale;

Acquisita sulla proposta sopra indicata l'intesa della commissione di cui all'art. 4 della più volte richiamata legge numero 984/1977 nella riunione del 24 marzo 1983;

Delibera:

Sono approvate per le successive determinazioni del Consiglio dei Ministri le modifiche ed aggiornamenti al piano agricolo nazionale, adottato con delibera del 13 dicembre 1979, contenuti nella proposta avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alle premesse.

La delimitazione delle zone così come formulata resta valida ai soli fini di cui al citato art. 15 della legge n. 984/1977.

La presente delibera sarà trasmessa al Consiglio dei Ministri per l'approvazione ai sensi degli articoli 4 e 6 della citata legge n. 984/1977.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Presidente delegato del CIPAA
BODRATO

(3026)

Ripartizione di fondi di cui all'art. 5 della legge 1° agosto 1981, n. 423

Con deliberazione adottata nella seduta del 6 aprile 1983, il CIPAA ha ripartito gli stanziamenti di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 423 del 1° agosto 1981, fra le regioni e le province autonome, per l'anno 1982, come segue:

Regioni	Migliaia di lire
Bolzano	1.741.850
Trento	1.882.900
Piemonte	3.716.400
Valle d'Aosta	1.402.950

Regioni	Migliaia di lire
Lombardia	3.396.350
Veneto	2.035.250
Friuli	2.469.300
Liguria	2.437.900
Emilia	1.892.550
Umbria	1.108.700
Marche	2.100.500
Toscana	2.447.950
Lazio	1.836.700
Abruzzo	2.963.450
Molise	1.964.650
Campania	2.298.000
Puglia	1.484.300
Basilicata	3.012.350
Calabria	2.988.350
Sicilia	1.781.000
Sardegna	5.038.600
Totale .	50.000.000

(3027)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fabbisogno finanziario di amministrazioni centrali per il semestre maggio-ottobre 1983 per far fronte agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile. (Deliberazione 28 aprile 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile;

Vista la legge 6 febbraio 1981, n. 21, che prevede lo stanziamento di 300 miliardi di lire per l'anno 1983 per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse amministrazioni;

Considerato che a valere sullo stanziamento complessivo di 900 miliardi di lire per gli anni 1981, 1982 e 1983 è prevista una quota specificamente destinata all'organizzazione di corsi per i giovani da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, alla cui erogazione provvede direttamente il Ministero del tesoro;

Visto l'art. 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che reca, ad incremento degli stanziamenti di cui alla predetta legge n. 21/1981, la somma di 500 miliardi di lire per il 1983;

Viste le proprie delibere in data 11 novembre e 22 dicembre 1982;

Su proposta dei Ministri della funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Sono assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato — per far fronte, fino al 31 ottobre 1983, agli oneri connessi al pagamento delle retribuzioni ai giovani impegnati nei progetti di occupazione giovanile di rispettiva competenza — le seguenti somme alla cui copertura si provvederà, quanto a L. 154.080.500.000 con ricorso alle disponibilità recate, per il 1983, dall'art. 4 della richiamata legge n. 21/1981 e quanto a L. 56.265.500.000 con ricorso alle disponibilità recate dall'art. 9 della legge n. 526/1982:

Ministero del tesoro:	
ragionerie provinciali	5.000.000.000
direzioni provinciali	9.900.000.000
istituti di previdenza	1.510.000.000
Direzione generale del personale	—
Ministero del lavoro:	
servizi impiego	47.882.000.000
ispezioni lavoro	14.622.000.000
Ministero dei trasporti:	
motorizzazione civile	7.757.000.000
aviazione civile	553.000.000
Ministero della marina mercantile . . .	2.865.000.000
Ministero dell'interno:	
serv. amm. cont.	13.107.000.000
servizi antincendio	500.000.000
Ministero di grazia e giustizia:	
controversie di lavoro	2.935.000.000
istituti di prevenzione	4.500.000.000
Ministero per i beni culturali e ambientali:	
arti, archivi, biblioteche	61.000.000.000
Scuola superiore della pubblica amministrazione	173.000.000
Ministero delle finanze:	
dogane	13.190.000.000
catasto	19.995.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
istituti tecnici	—
provveditorati agli studi	1.975.000.000
Ministero dei lavori pubblici:	
A.N.A.S.	1.124.000.000
amministrazioni periferiche	1.758.000.000
Totale . . .	210.346.000.000

Roma, addì 28 aprile 1983

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Presidente delegato del CIPE
BODRATO

(3028)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cinque cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto anglo-americano;
2) diritto commerciale;
3) diritto commerciale;
4) istituzioni di diritto privato;
5) diritto penale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3134)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 113 del 27 aprile 1983).

Il comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante le cattedre vacanti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, è rettificato come segue: in luogo di « 1) architettura tecnica », leggasi: « 1) architettura tecnica *II* ».

(3133)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi, con sede in Genova, è prolungata al 13 giugno 1982. Si appplicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi, con sede in Genova, è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi, con sede in Genova, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalcavi, con sede in Genova, è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filiberti, con sede in Cavaria e Caiello (Varese), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Roma di Premenugo di Settala (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Roma di Premenugo di Settala (Milano), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Roma di Premenugo di Settala (Milano), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia internazionale Caffè di Ariccia (Roma), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Verrina S.p.a., in liquidazione, di Genova-Voltri, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Catena, con sede in Milano e stabilimento in Origgio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1982 al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Colstar Lady S.a.s. di Cairani Celso, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mollica di Napoli, è prolungata al 16 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ruffini di Cascine Vica Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Induma, con sede legale in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiora, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. RCD, con sede in Monsano (Ancona), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima meccanica oleodinamica di Jesi, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel presse, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel presse, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Merloni Casa S.p.a., stabilimento di Cerreto d'Esi (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nova Gres Lux in amministrazione controllata, stabilimento in Montebello di Pavullo (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 settembre 1982 al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astrea, pitture e prodotti speciali della Trimetal Paint C° di Vado Ligure (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos, con sede e stabilimento in Albissola Marina (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio di Perugia, con sede in Perugia, frazione Colombella, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Perugia, sede in Corciano località Solomeo (Perugia), stabilimenti in Solomeo di Corciano Valfabbrica (Perugia) e Borghetto di Tuoro nel Trasimeno (Perugia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Ligure, con sede in Milano e stabilimento di Rossiglione (Genova) e Varazze (Savona), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vigorelli, con sede in Genova, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva n. 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione, è prolungata al 23 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Milano, via Silva n. 36, della S.p.a. Unidal, in liquidazione, è prolungata al 23 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale dell'11 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico (vedi classificazione Istat voci 3.09.01, 3.09.02, 3.09.03, 3.09.04 e 3.09.05, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciceri Erminio S.r.l. di Erba (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 maggio 1981 al 26 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3052)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Banco di Napoli

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983 è stata approvata la modificazione agli articoli 5 e 60 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

(2910)

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983 è stata approvata la modificazione all'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Napoli.

(2911)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito del Lazio

Con decreto 6 aprile 1983, del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto del Mediocredito del Lazio - Istituto per il credito a medio termine alle medie e piccole imprese del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

(2912)

Modificazione allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 è stata approvata la modificazione all'art. 26 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

(2913)

Modificazioni allo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Con decreto 25 febbraio 1983, del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modificazioni agli articoli 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 23 dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma.

(2914)

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale della Calabria

Con decreto 16 marzo 1983, del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale della Calabria, ente di diritto pubblico con sede in Catanzaro.

(2915)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile. (Decreto ministeriale 12 maggio 1977)

Il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

1) Tindaro Pontillo, il 13 agosto 1972 in Marina di Vasto (Chieti). — «Bagnino in uno stabilimento balneare, riusciva a raggiungere e trarre in salvo a riva un uomo che, scivolato in acqua da un materassino di gomma, rischiava di annegare»;

2) Mario Scotto;

3) Renato Domilici,

il 20 agosto 1975 in Pisa, frazione Tirrenia. — «Si tuffava, unitamente ad altro generoso, nelle acque del mare, in soccorso di un giovane colto da malore; trattolo a riva, esanime, gli praticava la respirazione artificiale riuscendo a rianimarlo»;

4) finanziere Pasquale Benedetti;

5) finanziere Renzo Natali;

6) Nicolò Orlich,

il 29 agosto 1975 in Venezia. — «Soccorreva con una pilotina, unitamente ad altri generosi, una imbarcazione semiaffondata in un canale, riuscendo a trarre in salvo gli occupanti e a rimorchiare a riva il natante».

(2947)

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 24 maggio 1977, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria di Carmine Prinzo, il 6 luglio 1975 in Eboli (Salerno). — « Si slanciava generosamente nelle agitate acque del mare per soccorrere una donna in procinto di annegare; raggiunta la pericolante e trattala salva a riva, stremato dallo sforzo veniva travolto da una violenta ondata e scompariva tra i flutti. Fulgido esempio di eccezionale abnegazione e di sprezzo del rischio spinti fino all'estremo sacrificio ».

Medaglia d'argento

Roberto Gava, il 5 febbraio 1975 in Codega di S. Urbano (Treviso). — « Con grande coraggio, collocata la propria utilitaria davanti all'auto di alcuni malviventi che avevano perpetrato una rapina in un istituto di credito, tentava di ostacolarne la fuga; pur tamponato più volte dalla vettura dei rapinatori, non desisteva dal suo intento, finché, minacciato e sfiorato da una raffica di mitra, era costretto a cedere la sua auto ad uno dei banditi. Esempio magnifico di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche ».

Medaglie di bronzo

Questore dott. Emanuele De Francesco;

Sostituto procuratore della Repubblica dott. Mario Torresi, il 13 novembre 1975 in Biancavilla (Catania). — « Con alto senso del dovere affrontava coraggiosamente alcuni malviventi armati che, in un istituto di credito, avevano preso in ostaggio numerose persone; con una pressante opera di persuasione riusciva ad ottenere la resa dei rapinatori e ad evitare ogni spargienento di sangue ».

Vice prefetto ispettore r.e. dott. Corrado Catenacci, il 6 dicembre 1975 in Napoli. — « Con coraggiosa e tempestiva azione impediva a tre malviventi di derubare una signora; sebbene minacciato da presso, riusciva a fare intervenire le forze dell'ordine, consentendo l'arresto dei malfattori ».

Guido Vaccher, il 24 marzo 1976 in Venezia. — « Coraggiosamente si slanciava nelle gelide acque di un canale, riuscendo a trarre salva a riva, dopo notevoli sforzi, una bimba in procinto di annegare ».

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto 19 maggio 1978, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie d'oro

Alla memoria del brigadiere di pubblica sicurezza Gianni Mussi;

Alla memoria dell'appuntato di pubblica sicurezza Armando Femiano;

Alla memoria dell'appuntato di pubblica sicurezza Giuseppe Lombardi,

il 22 ottobre 1975 in Querceta di Pietrasanta (Lucca). — « Con alto senso di responsabilità ed attaccamento al dovere, partecipava attivamente con altri militari di pubblica sicurezza ad un'operazione di polizia giudiziaria conclusasi, dopo un violento conflitto a fuoco, con la cattura di due temibili pregiudicati autori di gravissimi reati. Fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco proditoriamente esplosi al suo indirizzo da uno dei malfattori, perdeva la vita, offrendo mirabile esempio di grande coraggio e sprezzo del pericolo spinti fino all'estremo sacrificio ».

Alla memoria di Raffaele Volpe, il 23 novembre 1975 in Spinazzola (Bari). — « Con sprezzo del pericolo e incurante della propria incolumità penetrava, unitamente ad altro generoso, in una abitazione in preda ad un violento incendio con l'intento di scongiurare il possibile scoppio di tre bombole di gas. Investito da pietre e detriti proiettati a distanza con grande violenza dalla temuta deflagrazione di uno dei contenitori, sacrificava la vita ai più nobili ideali di coraggio e generoso altruismo ».

Alla memoria della guardia giurata Antonio Canello, il 26 aprile 1977 in Caramagna Piemonte (Cuneo). — « In servizio di vigilanza presso un istituto di credito, esponendosi con coraggiosa determinazione a grave e manifesto pericolo, reagiva, estraendo la rivoltella, nei confronti di un malvivente che trattenendolo per il collo, gli aveva puntato una pistola alla testa. Nel conflitto a fuoco che ne seguiva, veniva raggiunto da un proiettile sparatogli dal malfattore e sacrificava la vita ai più nobili ideali di eroismo ed alto senso del dovere ».

Alla memoria del maresciallo di 3ª classe di pubblica sicurezza Ettore Carlà, il 22 agosto 1977 in Porto Cesareo (Lecce). — « Con sprezzo del rischio e noncurante della propria incolumità, si tuffava nelle agitate acque del mare in soccorso di una giovane che, in balia delle onde, invocava disperatamente aiuto. Avvicinatosi, dopo non poche difficoltà alla pericolante, riusciva a lanciarle un improvvisato salvagente consentendone il salvataggio, mentr'egli, stremato per lo sforzo, scompariva tra i flutti sacrificando la vita ai più nobili ideali di generoso altruismo e di grande umana solidarietà ».

Medaglie d'argento

Appuntato dei carabinieri Giovanni Papa, il 4 gennaio 1975 in Mondragone (Caserta). — « Con generosa determinazione e sprezzo del pericolo, penetrato in un appartamento in fiamme riusciva, evitando così più gravi conseguenze, a portare faticosamente all'esterno una bombola di gas liquido dopo averne chiuso la valvola di erogazione. Benché ustionato si prodigava, con altri volenterosi, nell'opera di spegnimento dell'incendio. Esempio mirabile di ardimento e di alto senso del dovere ».

Maresciallo dei carabinieri Antonio Pace, il 6 febbraio 1975 in Palma Montechiaro (Agrigento). — « Con generosa determinazione e sprezzo del pericolo penetrava in un'abitazione satura di gas fuoruscito da una bombola, riuscendo, dopo non pochi sforzi e con reiterati interventi, a trarre in salvo due anziane persone prive di sensi. Provvedeva, quindi, benché intossicato dalle esalazioni venefiche, a trarre all'esterno il contenitore in fiamme, evitando più gravi conseguenze. Mirabile esempio di coraggio e di alto senso del dovere ».

Guardia di pubblica sicurezza Vincenzo De Luca, il 22 ottobre 1975 in Querceta di Pietrasanta (Lucca). — « Con alto senso del dovere partecipava attivamente con altri militari di pubblica sicurezza ad un'operazione di polizia giudiziaria conclusasi, dopo un violento conflitto a fuoco, con la cattura di due pericolosi pregiudicati autori di gravissimi reati. Fatto segno a colpi d'arma da fuoco, esplosi al suo indirizzo da uno dei malfattori veniva ferito. Mirabile esempio di ardimento e sprezzo del pericolo ».

Carabiniere Giuseppe Lomonte, il 23 novembre 1975 in Spinazzola (Bari). — « Con sprezzo del pericolo e noncurante della propria incolumità penetrava, unitamente ad altro generoso, in una abitazione in preda ad un violento incendio con l'intento di scongiurare il possibile scoppio di tre bombole di gas. Proiettato a distanza dalla deflagrazione di uno dei contenitori riportava gravi lesioni. Mirabile esempio di coraggio e di alto senso del dovere ».

Vice brigadiere dei carabinieri Nunziato Rocco Aversa, il 21 febbraio 1976 in Torino. — « Durante un servizio di controllo in un locale notturno, disarmava ed immobilizzava, unitamente ad altro sottufficiale, un pericoloso pregiudicato che aveva tentato di far uso dell'arma di cui era in possesso. Richiamato, successivamente, da colpi di pistola che, esplosi da altro malvivente avevano raggiunto il collega, con generosa determinazione accorreva per portargli soccorso; avvedutosi che il pregiudicato arrestato aveva estratto una seconda pistola abilmente occultata, ingaggiava col bandito una violenta colluttazione nel corso della quale uno dei colpi partiti improvvisamente dall'arma lo attin-

geva ad una mano ferendo mortalmente il malvivente. Proseguiva poi con grande coraggio ed altissimo senso del dovere nella rischiosa operazione che, oltre all'uccisione del delinquente consentiva l'arresto di altri tre ».

Brigadiere dei carabinieri Pio Salotti, il 21 febbraio 1976 in Torino. — « Durante un servizio di controllo in un locale notturno, dopo aver dato man forte ad un collega che aveva disarmato ed immobilizzato un pericoloso pregiudicato, coraggiosamente si slanciava all'inseguimento di altro delinquente armato che esplodeva al suo indirizzo numerosi colpi di pistola. Pur gravemente ferito proseguiva nella rischiosa azione che consentiva l'uccisione di uno dei malfattori e l'arresto di altri tre. Mirabile esempio di indomito coraggio ed altissimo senso del dovere ».

Maresciallo ordinario dei carabinieri Germanò Gallucci, il 16 giugno 1976 in Pisogne (Brescia). — « Con pronta determinazione si slanciava nelle profonde acque di un canale in soccorso di un uomo che, travolto dalla forte corrente, stava per annegare. Raggiunto, dopo non pochi sforzi, il corpo esanime del pericolante riusciva, con l'aiuto di altro generoso tuffatosi a sua volta, a trarre il malcapitato a riva ove gli praticava la respirazione artificiale fino alla rianimazione. Mirabile esempio di ardimento ed alto senso del dovere ».

Bruno Grendena;
Giancarlo Godi,

il 24 marzo 1977 in Verona. — « Con sprezzo del pericolo si slanciava, unitamente ad altro animoso, nelle profonde e fredde acque di un fiume in soccorso di un giovane che, in balia della forte corrente, invocava disperatamente aiuto, riuscendo, dopo non pochi sforzi, a trarlo in salvo a riva. Magnifico esempio di generoso altruismo e di operante umana solidarietà ».

Carabiniere Giovannino Esposito, il 29 marzo 1977 in Pozzuoli (Napoli). — « In servizio di pattugliamento a bordo di un natante, vista precipitare in mare un'autovettura con a bordo il solo conducente, con generosa determinazione e sprezzo del pericolo si tuffava nelle profonde e gelide acque, riuscendo con grande sforzo, ad estrarre dall'abitacolo del mezzo ormai sommerso il pericolante e a riportarlo in superficie. Adagiato poi il malcapitato, esanime, ma ancora in vita, sull'imbarcazione di servizio, gli praticava, invano, la respirazione artificiale. Fulgido esempio di generoso ardimento e di perseverante umana solidarietà ».

Maresciallo di 3ª classe di pubblica sicurezza Emilio Graniglia, il 18 agosto 1977 in Vercelli. — « In servizio d'istituto in una stazione ferroviaria avvedutosi che una donna ed una bambina stavano per essere travolte da un convoglio che sopraggiungeva a forte velocità, con coraggio eccezionale e tempestività si slanciava al centro del binario in soccorso delle pericolanti, riuscendo a trarle in salvo sul marciapiede, pochi istanti prima del passaggio del treno. Magnifico esempio di alto senso del dovere e di operante umana solidarietà ».

Appuntato di pubblica sicurezza Giorgio Congiu, il 25 ottobre 1977 in Imperia. — « In servizio di vigilanza in una stazione, notato che un ferroviere, nel tentativo di salire su un treno in movimento, era caduto sui binari rimanendo gravemente mutilato, con sprezzo del pericolo e noncurante della propria incolumità si slanciava in soccorso dello sventurato, riuscendo, con fulminea azione, a trarlo sul marciapiede prima che fosse stritolato dalle ruote del convoglio. Mirabile esempio di grande coraggio e di altissimo senso di umana solidarietà ».

Medaglie di bronzo

Vice questo aggiunto Rodolfo Venezia, il 22 ottobre 1975 in Querceta di Pietrasanta (Lucca). — « Con generoso ardimento dirigeva un'operazione di polizia giudiziaria conclusasi, dopo un violento conflitto a fuoco, con la cattura di due pericolosi pregiudicati responsabili di gravissimi reati ».

Brigadiere di pubblica sicurezza Gioacchino Taibbi, il 22 ottobre 1975 in Querceta di Pietrasanta (Lucca). — « Con grande senso del dovere partecipava con altri militari di pubblica sicurezza ad una operazione di polizia giudiziaria conclusasi, dopo un violento conflitto a fuoco, con la cattura di due pericolosi pregiudicati responsabili di gravissimi reati ».

Carabiniere Giuseppe Di Schifo, il 23 novembre 1975 in Spinazzola (Bari). — « In occasione di un violento incendio sviluppatosi in un'abitazione ove si trovavano tre bombole di gas liquido che potevano esplodere, mentre si prodigava, con altri militari, nel tenere lontano i numerosi curiosi accorsi sul luogo, a causa della deflagrazione di uno dei contenitori riportava ustioni al viso e ferite varie ».

Maresciallo capo dei carabinieri Mario Tempesta, il 16 giugno 1976 in Pisogne (Brescia). — « Si tuffava prontamente, assieme ad altro generoso, nelle profonde acque di un canale in soccorso di un uomo in procinto di annegare. Trattolo a riva esanime gli praticava la respirazione artificiale fino alla rianimazione ».

Lucio Bressan;
Alberto Viero,

il 1° agosto 1976 in Lugo di Vicenza. — « Senza esitazione si tuffava, unitamente ad altro generoso, nelle impetuose acque di un torrente, in soccorso di una giovane in procinto di annegare, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarla in salvo a riva, ove le praticava la respirazione artificiale fino alla rianimazione ».

Brigadiere dei carabinieri Domenico Valenza, il 26 settembre 1976 in Milano. — « Notato un uomo che, aggredito da un demente, cercava invano di difendersi lottando su di un balcone al primo piano di un edificio, interveniva prontamente e riusciva, slanciatosi sulla traiettoria del malcapitato nel frattempo sospinto nel vuoto, ad attutire la canduta facendogli scudo con il proprio corpo. Successivamente, provvedeva a trarre in arresto, dopo violenta colluttazione, il folle aggressore ».

Maresciallo ordinario dei carabinieri Michele Costantino;
Appuntato dei carabinieri Pasquale Striano,

il 18 marzo 1977 in SS. Cosma e Damiano (Latina). — « Con coraggio e decisione penetrava, unitamente ad altro generoso, in una abitazione ove, per la fuoruscita di gas da una bombola si era sviluppato un incendio, riuscendo a trarre in salvo una anziana persona già priva di sensi. Portatosi nuovamente nei locali trascinava all'esterno il contenitore surriscaldato, prodigandosi, quindi, fino al completo spegnimento delle fiamme ».

Brigadiere dei carabinieri Angelo Broglio;
Carabiniere Antioco Masala,

il 18 luglio 1977 in Bibione di San Michele al Tagliamento (Venezia). — « Con coraggiosa determinazione penetrava, unitamente ad altro generoso, in un locale ove, per la fuoruscita di gas da una bombola, si era sviluppato un incendio, riuscendo, dopo reiterati tentativi e con successivi interventi, a trarre all'esterno il contenitore e a domare completamente le fiamme ».

Guardia di pubblica sicurezza Biagio Tamburello, il 16 ottobre 1977 in Genova. — « Visto un uomo gettarsi, di notte, nelle profonde e fredde acque di un porto, si tuffava, senza esitazione, vestito, in soccorso del pericolante riuscendo, dopo non pochi sforzi, a trarlo in salvo sulla banchina ove gli praticava la respirazione artificiale fino alla rianimazione ».

(2879)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Condofuri

Con decreto 7 aprile 1983, n. 319, del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze, a parziale modifica del decreto interministeriale 25 settembre 1981, n. 1404, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno segnato nel catasto del comune di Condofuri (Reggio Calabria) al foglio n. 66, mappale 22½.

L'estratto di mappa citato nel decreto interministeriale 25 settembre 1981, n. 1404, è sostituito con quello allegato al menzionato decreto interministeriale 7 aprile 1983, n. 319.

(2995)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Tassullo

Con deliberazione 18 marzo 1983, n. 2125, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 3235/2 C.C. Tassullo, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2920)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della ex carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, posti di assistente tecnico spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare ai Corpi di appartenenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione. Saranno considerate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai predetti Corpi; questi dovranno dichiarare, in calce a ciascuna domanda, la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande, immediatamente dopo la loro presentazione, dovranno essere trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale A.M. che, a loro volta, rimetteranno, senza indugio, le domande stesse a questa direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, entro la scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione, per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali prescelti, che, all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento,

a domanda, saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile competerà il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, rideterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; i medesimi verranno inquadrati nel profilo che verrà attribuito ai capi tecnici del genio militare.

I sottufficiali concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti:

uso della canna metrica e della rotella metrica del livello ad acqua e della stadia graduata, dello squadro agrimensorio e graduato a traguardi e della macchina calcolatrice limitatamente alle operazioni aritmetiche fondamentali.

La sede, il giorno e l'ora di presentazione relativi alla prova suddetta, saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
data e luogo di nascita . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .
. . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto del comando: . . . .

(3039)

Posti d'impiego civile nel ruolo della ex carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa posti di operatore e perforatore tecnico, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare ai Corpi di appartenenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai predetti Corpi; questi dovranno dichiarare, in calce a ciascuna domanda, la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande, immediatamente dopo la loro presentazione, dovranno essere trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale A.M. che, a loro volta, rimetteranno, senza indugio, le domande stesse a questa direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, entro la scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione, per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali prescelti, che, all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento,

a domanda, saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile competerà il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, rideterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; i medesimi verranno inquadrati nel profilo professionale che verrà attribuito agli operatori e perforatori tecnici.

I sottufficiali concorrenti saranno preliminarmente sottoposti ad una prova pratica che essi dovranno superare per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, prova che riguarderà:

a) la perforazione;

l'impiego di una o più delle sottonotate apparecchiature:
elaboratori elettronici IBM o General electric o Univac;
tabulatrice;
selezionatrice;
inseritrice;
riproduttrice;
interprete;

b) la ripresa con microriproduttori 16 e 35 millimetri;

la fotoriproduzione con apparecchi elettrostatici a sistema luce-calore;

lo sviluppo di microfilm e la stampa di copie sia con sviluppatrici automatiche che con metodo amanuense (bagni, acidi, camere di sviluppo).

La sede, il giorno preciso e l'ora di presentazione relativi alla prova suddetta, saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .
. . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto del comando: . . . .

(3041)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale «TA/1»:
un posto di aiuto di pronto soccorso;
un posto di aiuto anestesista.

Unità sanitaria locale «TA/7»:
un posto di primario urologo;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto ostetrico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio regionale di coordinamento delle unità sanitarie locali in Bari.

(236/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 138 del 21 maggio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.M.A.N. - Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di analista e ad un posto di programmatore, per l'organico del servizio elaborazione dati (S.E.D.).

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831400)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.